

**UniCredit Cassa di Assistenza
per il personale del Gruppo UniCredito Italiano****Regolamento Elettorale di Uni.C.A. – UniCredit Cassa Assistenza**

In applicazione dell'art.12 dello Statuto di Uni.C.A., 2° comma, 7° alinea, il Consiglio di Amministrazione, in adunanza del 23 ottobre 2007, ha definito il seguente Regolamento, relativo alle votazioni e referendum previsti dagli artt. 10 e 12 dello Statuto medesimo.

**Norme relative alle elezioni dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del
Collegio dei Revisori****Art. 1 Votanti**

Sono votanti tutti gli iscritti ad Uni.C.A (Dipendenti e Pensionati/Superstiti), indicati all'art.4, punti 2) e 3) primo comma, nonché all'art. 5 comma quarto e Disposizione transitoria dello Statuto, per i quali l'iscrizione risulti in essere ed operante a termini di Statuto e Regolamento.

Il voto individuale è segreto e si esprime:

- per via informatica, con le modalità indicate nel successivo art. 7 per quanto attiene al personale in servizio, di cui all'art.4, punto 2) dello Statuto;
- per via postale, per il resto degli iscritti, con le modalità indicate nell'art. 9 seguente.

Art. 2 Comitato Elettorale

Al fine di garantire il corretto funzionamento dell'elezione viene costituito un Comitato Elettorale composto da un rappresentante, in qualità di Presidente, designato da UniCredit, da due rappresentanti, di cui uno in qualità di Segretario, designati da UniCredit, e da tanti rappresentanti, designati in numero di uno da ciascuna Organizzazione Sindacale firmataria dell'accordo sindacale del 23 ottobre 2006. UniCredit e ciascuna Organizzazione Sindacale firmataria dell'accordo sindacale del 23 ottobre 2006 designano un supplente, per il caso di assenza o impedimento del titolare. I designati devono essere iscritti ad Uni.C.A. I componenti il Comitato Elettorale non sono eleggibili alle cariche per le quali si effettua la votazione.

Il "Comitato Elettorale" indice le elezioni in tutte le società del Gruppo che abbiano dipendenti iscritti ad Uni.C.A. con sua apposita comunicazione, secondo le modalità indicate negli artt. 5 e 6 del presente Regolamento. Analoga comunicazione trasmette agli iscritti di cui all'art.4, punto 3) dello Statuto e di cui all'art.5 comma 4° e disposizione transitoria in calce all'art.5.

Il Comitato Elettorale - che dovrà essere nominato di norma almeno 40 gg. prima della data dell'elezione - provvederà a tutte le operazioni necessarie alle votazioni, tra cui necessariamente: certificazione della base dati dei votanti, acquisizione e verifica delle candidature, apertura dei seggi; scrutinio, chiusura dei seggi, ufficializzazione e pubblicazione dei risultati di voto.

Le operazioni del Comitato Elettorale avvengono nei locali di Milano messi a disposizione da UniCredit. Le spese ed i permessi per il funzionamento del Comitato Elettorale, autorizzati dal Presidente del Comitato stesso, sono a carico delle aziende del Gruppo UniCredit.

In caso di incertezze in merito alla attribuzione dei voti ovvero in caso di problemi, il Comitato Elettorale decide a maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 3 Periodo di consultazione.

Il periodo minimo della consultazione è fissato in due settimane.

L'avviso di effettuazione della consultazione e' diffuso tramite apposita circolare ed, inoltre, con l'utilizzo degli strumenti informatici a disposizione: è pubblicato in evidenza sul portale aziendale di norma almeno 30 giorni prima del giorno fissato per l'avvio della votazione. Analoga comunicazione è trasmessa via posta agli iscritti di cui all'art.4, punto 3) dello Statuto e di cui all'art.5 comma 4° e disposizione transitoria in calce all'art.5, entro lo stesso termine.

Art. 4 Modalità di definizione delle candidature

Le candidature presentate da singoli o gruppi di iscritti (in numero massimo di 8 per i Consiglieri e di 2 per i Revisori effettivi e di 1 per il Revisore supplente), purchè appoggiate dalla firma di 10 diversi iscritti in ragione di ciascun candidato, dovranno pervenire al "Comitato Elettorale" di norma almeno 15 gg. prima del giorno fissato per l'avvio della votazione. Entro lo stesso termine e seguendo le medesime modalità dovranno pervenire le candidature relative al Consigliere di nomina dei Pensionati.

UniCredit Cassa di Assistenza per il personale del Gruppo UniCredito Italiano

Le candidature relative ai Consiglieri di nomina iscritti, dipendenti in servizio, ed ai Revisori saranno pubblicate nell'apposita sezione del portale UP aziendale di norma almeno 5 gg. lavorativi prima delle elezioni stesse, eventualmente corredate da dichiarazioni di singoli candidati o di gruppi di candidati..

Sarà cura del Comitato Elettorale comunicare i nominativi dei candidati all'amministratore di sistema del portale per il loro inserimento nella base dati.

Le candidature relative al Consigliere di nomina dei Pensionati verranno portate a conoscenza degli elettori con la medesima comunicazione con la quale verranno trasmesse le schede elettorali. Analogamente, per le candidature relative a Consiglieri e Revisori per gli iscritti di cui all'art.5, 4° comma e disposizione transitoria in calce all'art.5 dello Statuto.

Art. 5 Votazione on-line del personale in servizio

Per consentire al personale in servizio, di cui all'art.4, punto 2) dello Statuto la votazione online – che avverrà tenendo conto delle caratteristiche tecniche descritte in appresso all'art.6, sarà reso disponibile sul Portale aziendale un apposito spazio denominato “Elezioni dei Consiglieri e Revisori di Uni.C.A.” contenente:

1. Le norme generali per l'elezione
2. Le informazioni generali per la specifica votazione
3. L'indicazione del Comitato elettorale
4. Le modalità ed il termine per la presentazione delle candidature
5. L'elenco delle Candidature ed eventualmente, la dichiarazione dei Candidati o gruppi di Candidati
6. Le Schede elettorali (per i Consiglieri, per i Revisori effettivi, per il Revisore supplente) e le modalità di votazione
7. I Risultati del voto (da pubblicare dopo l'approvazione da parte del Comitato Elettorale).

Tutti i potenziali votanti, personale in servizio, di cui all'art. 4, punto 2) dello Statuto, avranno visibilità immediata dei punti 1, 2, 3 e 4, e, una volta acquisite e verificate le candidature, del punto 5. Successivamente, nel periodo di consultazione, sino alla chiusura del seggio, avranno accesso al punto 6. Esaurita la consultazione, avranno accesso ai risultati di voto. I risultati del voto saranno visibili solo quando il Comitato avrà elettronicamente firmato per presa visione dei risultati on-line, sommato ai risultati on-line quelli via posta e quindi confermato l'esito delle votazioni.

L'avviso di convocazione, tramite apposita circolare e con l'utilizzo degli strumenti informatici a disposizione, è pubblicato in evidenza sul portale aziendale di norma almeno 30 giorni prima di quello fissato per la votazione. Nei riguardi del personale in servizio iscritto, assente di lungo periodo o per il quale non sussistano le condizioni tecnico-organizzative di immediato accesso al Portale aziendale, la circolare viene redatta per iscritto e consegnata direttamente o inviata al domicilio con le modalità più rapide; la circolare contiene le indicazioni in merito alle modalità con le quali i destinatari possono esprimere il voto informatico.

Per il personale non vedente verranno adottate idonee soluzioni, al fine di consentire l'esercizio del diritto di voto. L'applicativo che consente l'attuazione della votazione “per via informatica” garantirà i requisiti di certezza del voto e di anonimato del votante.

Art. 6 Votazione via posta altri iscritti

Per consentire ai restanti iscritti, indicati all'art.4, punto 3) primo comma, nonché all'art. 5 comma quarto e Disposizione transitoria dello Statuto la votazione via posta, saranno resi loro disponibili:

1. Le norme generali per l'elezione
2. Le informazioni generali per la specifica votazione
3. L'indicazione del Comitato elettorale
4. Le modalità ed il termine per la presentazione delle candidature
5. L'elenco delle Candidature ed eventualmente, la dichiarazione dei Candidati o di gruppi di Candidati
6. Le Schede elettorali (diverse per i Consiglieri, i Revisori effettivi ed il Revisore supplente, per gli iscritti di cui alla Norma Transitoria in calce all'art.5; diverse per i Revisori effettivi, per il Revisore supplente, per il Consigliere di nomina Pensionati, per gli iscritti di cui all'art.4 punto 3) e le modalità di votazione
7. I risultati del voto (da pubblicare dopo l'approvazione da parte del Comitato Elettorale).

Tutti i potenziali votanti indicati all'art.4, punto 3) primo comma, nonché all'art. 5 comma quarto e Disposizione transitoria dello Statuto riceveranno una prima comunicazione relativa ai punti da 1) a 4), almeno, di norma, 15 giorni prima del termine di presentazione delle candidature. Una volta acquisite e verificate le candidature, riceveranno le informazioni relative ai punti 5 e 6, entro, di norma, i successivi 15 giorni.

UniCredit Cassa di Assistenza per il personale del Gruppo UniCredito Italiano

I risultati del voto saranno divulgati via posta solo quando il Comitato avrà elettronicamente firmato per presa visione, sommato ai risultati on-line quelli via posta e quindi confermato l'esito delle votazioni.

Art. 7 Modalità per l'espressione del voto on-line

Le votazioni devono essere effettuate nel modo seguente:

- a) nei giorni stabiliti sarà possibile agli aventi diritto votare esclusivamente attraverso il portale aziendale;
- b) la votazione avverrà a scrutinio segreto: ogni lavoratore accederà nello spazio presente nel portale aziendale nel quale sarà possibile esprimere il proprio voto;
- c) per poter esprimere le proprie preferenze il votante dovrà confermare la sua scelta inserendo in procedura la password utilizzata per accedere al portale aziendale;
- d) il votante potrà esprimere le proprie preferenze, con la scelta di nominativi pari, al massimo, al numero dei candidati da eleggere;
- e) il sistema procederà a prendere nota dell'avvenuta votazione: una volta regolarmente espresso il voto non sarà più disponibile né correggibile;
- f) sarà possibile votare scheda bianca.

Art. 8 Modalità di scrutinio del voto on-line e garanzie di segretezza

Il Comitato Elettorale provvede allo scrutinio in via elettronica, verificando in relazione alle risultanze fornite dal sistema:

- il numero dei votanti ammessi alle operazioni di voto;
- il numero dei votanti effettivi;
- il numero delle schede scrutinate elettronicamente
- il numero delle preferenze espresse
- il numero delle schede bianche

firmando elettronicamente l'apposito verbale che la procedura metterà a disposizione.

Al fine di assicurare la segretezza del voto saranno creati due database denominati "Anagrafica votanti" ed "Urna". Una volta accertato lo status di votante un apposito flag indicherà sul db "Anagrafica votanti" l'autorizzazione al voto ("idoneo al voto"). Appena l'utente avrà espresso il proprio voto il flag si modificherà in "espresso voto", situazione che non consentirà la visualizzazione della scheda e che proporrà il messaggio "Hai già espresso il tuo voto". Contemporaneamente l'esito del voto sarà registrato sul secondo db che non sarà logicamente legato al primo ma servirà esclusivamente da urna. In nessun caso sarà possibile legare l'informazione del "votante" con il "votato".

Art.9 Modalità per l'espressione del voto via posta e garanzie di segretezza

Ogni iscritto riceverà al domicilio da lui fornito:

- un documento con le istruzioni per l'espressione del voto
- l'elenco dei candidati per ruolo (Consiglieri, Revisori effettivi, Revisore supplente), per gli iscritti di cui alla norma transitoria in calce all'art.5; l'elenco dei candidati (Consigliere di nomina Pensionati, Revisori effettivi, Revisore supplente), per gli iscritti di cui all'art.4, punto 3)
- specifiche schede elettorali vidimate, diverse in funzione dei ruoli per i quali si esprime la preferenza
- un prestampato per autodichiarazione di voto;
- due buste, di cui:
 - una anonima, destinata ad accogliere la/le scheda/e votate;
 - una di maggiori dimensioni, con prestampato l'indirizzo del Comitato Elettorale, in cui dovranno essere inserite la busta sigillata contenente la/e scheda/e votata/e e l'autodichiarazione di voto compilata e sottoscritta.

Le schede dovranno essere trasmesse al Comitato Elettorale per posta ordinaria entro il termine stabilito dal Comitato Elettorale stesso, comunque non oltre i quindici giorni dalla data della lettera d'invio delle schede stesse. Saranno considerate valide solo quelle pervenute prima dell'inizio dello scrutinio e nelle condizioni di cui in appresso. Di quelle pervenute a scrutinio in corso o successivamente sarà conservata ed annullata solo l'autodichiarazione di voto; il resto sarà eliminato a cura del Presidente del Comitato Elettorale.

Il plico potrà anche essere raccolto in apposite urne ubicate nelle sedi delle Società del Gruppo UNICREDITO con una rilevante concentrazione di iscritti, preventivamente individuate. In questo caso il Comitato Elettorale dovrà darne comunicazione e stabilire le modalità d'uso nella comunicazione agli iscritti di cui all'articolo 6 del Regolamento.

UniCredit Cassa di Assistenza per il personale del Gruppo UniCredito Italiano

Il voto sarà considerato espresso se la busta con l'indirizzo prestampato del Comitato Elettorale conterrà: l'autodichiarazione di voto sottoscritta e la busta anonima sigillata, contenente le schede di voto.

Le buste pervenute prima dell'insediamento del seggio saranno raccolte dal Presidente del Comitato che provvederà, di persona o per delega ad uno o più membri del Comitato, a raccogliere giorno per giorno i plichi pervenuti.

Per le modalità di espressione delle preferenze si richiama quanto previsto per il voto on-line.

Art. 10 Modalità di scrutinio del voto espresso via posta

Nel giorno stabilito per lo scrutinio, si provvederà all'apertura delle buste, a verificare la regolarità della dichiarazione resa dall'elettore e l'integrità della busta anonima, che deve risultare priva di segni particolari riconoscibili.

Si provvederà a dividere l'autodichiarazione di voto registrandola, ed a conservare in condizioni di sicurezza, unitamente alle altre, la busta anonima sigillata senza procedere all'apertura. Tale operazione sarà ripetuta anche per le buste eventualmente raccolte nelle apposite urne.

Qualora manchi o non sia regolare la dichiarazione personale o la busta anonima, contenente le schede di voto, risulti riconoscibile, quest'ultima non viene considerata valida, e verrà distrutta al termine dello scrutinio. La sommatoria delle autodichiarazioni stabilirà il numero dei votanti.

Tutte le buste anonime sigillate saranno quindi aperte, dopo di che si provvederà all'esame delle schede votate.

Art.11 Ufficializzazione e pubblicazione dei risultati di voto

Solo una volta che si sarà provveduto alla chiusura dei seggi, si procederà alla somma dei voti espressi on-line e via posta per la nomina a Consigliere e Revisore. Ottenuti i risultati, il sistema informatico procederà alla pubblicazione dei risultati complessivi. Analoga comunicazione verrà veicolata per posta nei confronti dei votanti con lo stesso mezzo. Copia della comunicazione in parola, firmata da tutti i componenti il Comitato Elettorale, sarà consegnata agli eletti, per far constare il proprio diritto di partecipazione al Consiglio di Amministrazione o al Collegio dei Revisori.

Saranno eletti i dipendenti iscritti che avranno ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità risulterà eletto il dipendente più anziano.

La base dati, così come la documentazione cartacea, dovrà essere conservata per almeno 1 anno presso UniCredit.

La votazione sarà valida qualunque sia la percentuale dei votanti.

Art.12 Subentri

In caso di interruzione, per qualsivoglia motivo, del rapporto di lavoro con aziende del Gruppo, salvo che per pensionamento/accesso al Fondo Esuberi di settore, il dipendente eletto cessa di rappresentare i dipendenti iscritti e, al suo posto, subentra il dipendente che ha ricevuto il maggior numero di voti tra i non eletti. Analoga soluzione viene adottata in caso di decesso o dimissioni dall'incarico del Consigliere di nomina dei Pensionati.

In caso di decesso o dimissioni di un Sindaco effettivo, subentra il relativo supplente.

Norme relative alle votazioni dell'Assemblea

Analoghe modalità (voto on-line e via posta), con gli opportuni adattamenti resi necessari dalla specificità del voto, verranno seguite per le votazioni assembleari, previste dall'art.10 dello Statuto.